




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1980

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Approvato dal Senato A.S. 1021)

N. 262 – 8 ottobre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1980

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Approvato dal Senato A.S. 1021)

N. 262 – 8 ottobre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 3 -
ISTITUZIONE DEL MUSEO DEL RICORDO E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1980
Titolo:	Istituzione del Museo del Ricordo in Roma
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Matteoni (FDI)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato, con modifiche rispetto al testo iniziale (AS 1021), ha ad oggetto l'istituzione del Museo del Ricordo.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile. Inoltre, il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha depositato presso la Commissione Bilancio una Nota tecnica, in risposta a richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, con riferimento al testo iniziale del provvedimento¹. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Il testo del disegno di legge si compone di due articoli.

Si esaminano di seguito i profili di carattere finanziario connessi alle disposizioni.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Istituzione del Museo del Ricordo e relativa copertura finanziaria

Normativa vigente La legge n. 92 del 2004, recante istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di

¹ Si tratta della Nota tecnica depositata dalla rappresentante del Governo in Commissione Bilancio nella seduta, in sede consultiva, del 16 aprile 2024.

conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Per la predetta finalità, sono previste diverse iniziative, tra le quali si segnala il riconoscimento del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. Al tal fine la medesima legge dispone un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

La norma provvede all'istituzione del Museo del Ricordo, con sede in Roma, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata legge 30 marzo 2004, n. 92 (articolo 1, comma 1);

Inoltre, la norma prevede che:

- alla gestione del Museo in argomento provveda la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio² (vedi di seguito) e che alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli-Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati³ (articolo 1, comma 2).

Si rammenta che il citato articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevede, al comma 1, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti nei luoghi individuati dall'articolo 101 del medesimo codice (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). Secondo il comma 4, lo Stato (per il tramite del Ministero della cultura), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, declinati in piani strategici di sviluppo culturale e in programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, per la cui elaborazione e sviluppo possono avvalersi, ai sensi del comma 5, di soggetti giuridici appositamente costituiti. A tali soggetti possono partecipare, ai sensi del comma 8, privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto;

² Di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

³ La partecipazione alla Fondazione della regione Friuli-Venezia Giulia e di Roma Capitale è stata disposta da due emendamenti approvati al Senato nel corso dell'esame in sede redigente, prima del trasferimento alla sede deliberante.

- il patrimonio per la Fondazione sia costituito da apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La norma precisa altresì che il finanziamento delle attività della Fondazione è disciplinato dalle disposizioni di cui al successivo articolo 2, comma 1 e che le risorse ivi individuate possano essere integrate anche tramite le risorse costituenti il patrimonio stesso e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati (articolo 1, comma 3);
- la vigilanza della Fondazione sia esercitata dal Ministero della cultura nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 1, comma 5);
- sia autorizzata la spesa di:
 - 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'istituzione del Museo del ricordo;
 - 50.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il funzionamento del Museo.
- alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede:
 - quanto a 3 milioni, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 2 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura;
 - quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura (articolo 2).

La **relazione tecnica**, riferita al testo iniziale del disegno di legge (AS 1021), fornisce chiarimenti concernenti la quantificazione degli oneri ivi indicati.

In particolare, con riguardo allo stanziamento ritenuto necessario ai fini dell'istituzione e dell'allestimento del Museo del ricordo, la RT afferma che l'importo dello stanziamento – pari a 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026 – è analogo a quello relativo ad altri interventi simili finanziati dal Ministero della cultura, quali la “Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)”, il “Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte”, il “Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma”⁴ e il “Museo della Shoah di Roma” di cui alla legge n. 158 del 2023, per ciascuno dei quali è stato stanziato un importo

⁴ Nell'ambito dei “Grandi progetti per i beni culturali”.

pari a 10 milioni di euro. In particolare, si rammenta che, ai fini della realizzazione e del funzionamento del Museo della Shoah, l'articolo 1, comma 4, della predetta legge autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, la RT fa presente che le stesse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, alla medesima Fondazione, oltre al Ministero della Cultura, possono partecipare la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. Considerati, inoltre, anche i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva.

Infine, in relazione all'attività di vigilanza, esercitata dal predetto Ministero, tale attività – afferma la RT – rientra tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. La vigilanza sulle fondazioni – conclude sul punto la RT – è esercitata dal Ministero allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali e, pertanto, viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura, il **Governo** ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 aprile 2024) una **Nota tecnica** da cui si evince, tra l'altro, quanto segue *"La cifra messa a disposizione appare, senz'altro, sufficiente a coprire i costi dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione come prevista dal comma 2, anche tenuto conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e museo storico di studi fiumani"*.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone l'istituzione del Museo del Ricordo, alla cui gestione provvede la Fondazione Museo del Ricordo, alla quale possono partecipare – oltre al Ministero della cultura, soggetto a cui la norma stessa ne affida la costituzione e la vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – la regione Lazio, la regione Friuli-Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati (articolo 1). Per la realizzazione del

Museo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026, nonché di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento della Fondazione stessa (articolo 2).

In merito alla spesa autorizzata per la realizzazione del Museo del Ricordo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, e dal Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, volti ad assicurare la congruità dello stanziamento previsto.

In particolare, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha precisato, tra l'altro, che la cifra messa a disposizione per la realizzazione del Museo appare senz'altro sufficiente a coprire i costi dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione, anche tenuto conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e museo storico di studi fiumani.

Analogamente, anche per quanto riguarda le risorse previste per il funzionamento del Museo e l'attività di vigilanza esercitata dal Ministero della cultura nei confronti della Fondazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle informazioni fornite dalla citata relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, con le seguenti modalità:

- quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura;

- quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.